

26

# TERMINATIONE, ET ORDINI STABILITI.

*Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori*  
**PIERO GRIMANI,**  
**MICHIEL MOROSINI,**  
**EZ. ALVISE MOCENIGO 2.<sup>o</sup>**

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.*  
*Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

Per il Foro Criminale di **PADOVA**  
L'Anno 1722.



**I N P A D O V A,**

---

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali, Con Privilegio.



TERMINATIONE

ET ORDINI STABILITI.

Dati Illustrissimi, & Excellentissimi Signori

PIERO GRIMANI,

MICHELE MOROSINI,

E ALVISE MOCCENIGO.

Per la Serenissima Repubblica di Venezia, &c.

Giudici deputati in Terra Ferma.

Per il Foro Criminale di PADOVA

L'Anno 1771.



IN PADOVA

Per il Facolto Studi, Stampatori Generali, Con Privilegio.

3

N O I  
PIERO GRIMANI,  
MICHEL MOROSINI,  
E  
Z. ALVISE MOCENIGO 2.<sup>o</sup>

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.  
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

Per il Foro Criminale.

I.



He li Chirurghi, Degani, ò altri  
Deputati, cosi nella Città, che  
nel Territorio siano obligati di por-  
tar subito le Denontie, e rela-  
tioni de Casi di Morte, e le al-  
tre nel termine di giorni tre.

II.

Debbano esprimere con giuramento, e con  
chiarezza li Nomi, e Cognomi degl' offesi,  
A 2. e degl'



4  
e degl' Interfetti, che rilevassero, le loro habitationi, il tempo, e luogo del commesso delitto, l' Arma da cui essequito, circonscrivendo con distintione, e pontualità le ferite, dovendo dichiarare li soli termini **DEL PERICOLO DI MORTE**, ò **SENZA**, ne estendersi in alcun modo con altre espressioni superflue partiali, ò equivoche.

### III.

Ricerca il servitio della Giustitia la sollecitudine ne Processi, de quali alle volte ne sono ritardate per molto tempo le formationi, e le deliberationi anco ne Casi Delegati così nella Città, che nel Territorio, e non fortiscono li giusti atti con quella prontezza, che richiedono li Casi. Resti però incaricato il Giudice al Malefficio di invigilare di continuo, & per coscienza, & per debito di suo Ministero, acciò siano accelerate tali formationi de Processi specialmente di quelli in Cavalcata, così le sue deliberationi, & l' espeditioni ancora con la preferenza sempre alli Casi più gravi, & atroci.

### IV.

Deve togliersi l' arbitrio à Cancellieri, e la condescen-



descendenza à Giudici del Maleficio formando-  
 si nella Cancellaria li Processi ne Casi Delegati  
 dal solo Cancelliere senza l'intervento, & assisten-  
 za del Giudice, quale deve esser sempre pre-  
 sente agl' esami, e costituiti nella maniera stes-  
 sa che lo è nell' occasione di Cavalcate, sia pe-  
 rò risolutamente prohibito di formarsene alcu-  
 no in avvenire ne Casi Delegati, ò comessi ser-  
 vatis, servandis, & con il Rito senza la pre-  
 senza del Giudice, quale doverà senza ritardi  
 sempre intervenire, & esser pronto agl' atti di  
 Giustitia, che richiedesse un sollecito esame del  
 Processo medesimo, quando non habbia legiti-  
 mo impedimento da dover esser rilevato dal  
 N. H. Rappresentante attuale, & pro tempore.

## V.

Non sia in alcun modo permesso ne per qual si  
 sia causa alli Giudici, Cancellieri, e Nodari,  
 ò altri prender alloggi in Cavalcata nelle Case  
 degl' Indolenti offesi, e Rei, ò Parenti di essi;  
 mà debbano haverlo in luoghi Publici, e non  
 sospetti alle Parti.

## VI.

Sia espressamente vietato à Cancellieri, & No-  
 dari l'introdursi ne Processi informativi le re-  
 motio:



motioni delle Parti , mà debbano queste inferirsi solamente doppo le deliberationi, e Constituti oppositionali.

## VII.

Riesce di qualche scandalo il Vederfi con licentiosità li Presentati ne Cortili del Publico Palazzo; doveranno però questi fermarsi ne Luochi destinati à Presentati , e custoditi ne Recinti de medesimi sotto Chiave da Guardiani fino al tempo delle loro Espeditioni ; in pena alli Ministri Custodi di privation della Carica, e di anni trè di prigione , e siano soggetti alle più severe pene ad arbitrio de Publici Rappresentanti quei Ministri , che praticassero estorsioni , & illeciti profitti.

## VIII.

Nelle Mercedi dovute à Giudici , Cancellieri, Nodari , & altri non sia ecceduto il prescritto dalle Tariffe.

## IX.

Sia in avvenire vietato à Cancellieri Pretorii , e Prefettitii il pretendere , & esigere al tempo dell'



7

dell' espeditioni de Processi à titolo di sentata il  
Scudo destinato a N. N. H. H. Rappresentanti  
all' arbitrio de quali resta il rilasciarlo à Rei à  
titolo di Carità , ò distribuirlo ad' altri à loro  
beneplacito.

## X.

L' osservanza de presenti Capitoli sia demandata  
al zelo de N. N. H. H. Rettori quali habbiano  
preciso incarico di correggere li Transgressori di  
essi con quelle pene corporali, & afflittive cor-  
rispondenti alle colpe.

Dal Sindicato in Padova li 11. Maggio 1722.

( PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

( MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

( Z. ALVISE MOCENIGO<sup>2.º</sup> Sind. Inq. in T. F.

*Zuanne Zuccato Segr.*

7  
Dell' esecuzioni de Proccesi à titolo di tentata il  
Scudo destinato a N. N. H. H. Rappresentanti  
all' arbitrio de quali resta il rilasciare à Rci à  
titolo di Carità, o distribuito ad altri à loro  
beneplacito.

## X.

L' osservanza de presenti Capitoli sia demandata  
al zelo de N. N. H. H. Rcton, quali habbiano  
preciso incarico di correggere li Transgressori di  
essi con quelle pene corporali, & cattive cor-  
rispondenti alle colpe.

Dal Sindacato in Padova li 11. Maggio 1744.

( PIETRO GRIMANI Sind. Imp. in T. F.  
( MICHEL MOROSINI Sind. Imp. in T. F.  
( ALVISE MOCCINGO Sind. Imp. in T. F.

Luca Farnese 1744